



Camera di Commercio
Genova

Settore Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane

Spett.le
Tribunale di Genova
Alla c.a. del Presidente
Dott. Enrico RAVERA
P.zza Portoria, n. 1
16121 GENOVA

Spett.le
Tribunale di Genova
Sezione V civile specializzata imprese
P.zza Portoria, n. 1
16121 GENOVA

Gent.ma Dott.ssa
Emanuela GIORDANO
Giudice del Registro
P.zza Portoria, n. 1
16121 GENOVA

e p.c.

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Viale IV Novembre, n. 6/7 - 8
16121 GENOVA GE

P.E.C. in indirizzo

e-mail in indirizzo

Oggetto: obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le S.r.l. e le Cooperative ex art. 2477 cod. civ.

Come noto, l'art. 2477, 2° comma del Codice civile, così come modificato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019 e s.m.i.) prevede per le società a responsabilità limitata e per le cooperative (per queste ultime in virtù del richiamo di cui all'art. 2543 c.c.) l'obbligo della nomina di un organo di controllo – collegiale o monocratico - o del revisore nel caso in cui la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Genova
Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
Tel. +39.010.2704.400-338-339-342-331 Fax +39.010.2704.363
Call Center 800 070101
www.ge.camcom.it – registro.impres@ge.camcom.it
C.F. e P.IVA 00796640100



Settore Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane

3. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).

A seguito della vigenza della norma, il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato fissato alla data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022.

In caso di mancata nomina da parte dell'assemblea, l'art. 2477 c.c. al 5° comma stabilisce che alla stessa provvede il Tribunale competente su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

Ad oggi, sulla base delle verifiche effettuate tramite la banca dati informatica del Registro delle Imprese sia all'interno dei bilanci depositati in relazione agli esercizi dell'ultimo biennio, nonché delle informazioni acquisite da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, risulta che vi sono ancora numerose imprese che, nonostante l'obbligo di nomina di un organo di controllo o revisore, sono inadempienti.

L'ufficio Registro Imprese, pertanto, ha sollecitato tali imprese ad adempiere all'obbligo di legge, ricordando che in mancanza la nomina sarà effettuata dal Tribunale, così come previsto dalla normativa vigente.

Atteso quanto sopra, la scrivente Camera di Commercio, in vista di una fattiva collaborazione con codesto Tribunale, chiede indicazioni sulla competenza in ordine alla nomina d'ufficio dell'organo di controllo o del revisore in virtù delle disposizioni legislative sopra richiamate, dichiarandosi disponibile sin d'ora a concordare un incontro dedicato onde analizzare e valutare i vari adempimenti da attuare da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Con i migliori saluti.

IL CONSERVATORE R.I.
(Dott. Marco Razeto)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005)